

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Dati storici.....	3
2.1 Consuntivo dell'anno 2009.....	4
2.2 Consuntivo dell'anno 2010.....	5
2.3 Consuntivo dell'anno 2011.....	6
3. Analisi dei costi e proposta di tariffa (anno 2013).....	8
4. Conclusioni.....	14

1. Premessa

La presente analisi si rende necessaria al fine di riequilibrare il rapporto tra i costi sostenuti per la gestione degli Acquedotti Regionali e i volumi fatturati alle utenze servite.

A tal scopo viene di seguito riportata un'analisi dei costi derivanti dalla gestione svolta negli ultimi anni, evidenziando il costo unitario che ne deriverebbe per consentire il solo equilibrio economico del servizio (mero recupero dei costi).

Segue poi una disamina dei costi di gestione che, sviluppati sulla scorta di alcune ponderate ipotesi operative, conducono alla stima del costo unitario da applicare con decorrenza dall'anno 2013 sulla base delle determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici (AEEG) di cui alla Delibera n. 88/2013R/idr del 28/02/13.

Nel seguito della presente relazione il servizio analizzato viene definito "fornitura di acqua all'ingrosso" utilizzando la dicitura definita dalla stessa AEEG.

2. Dati storici

In attuazione dei dispositivi previsti dalla delibera CIPE n° 117/08 del 18/12/2008 la tariffa Regionale per il servizio di fornitura dell'acqua all'ingrosso è pari a 0.1821060 €/mc stabilito con DGR n°1488 del 25/09/2009.

L'incremento adottato non è stato sufficiente a raggiungere lo scopo prefissato di riequilibrio tra costi e ricavi tariffari, a causa di una imputazione previsionale dei reali costi sostenuti per il servizio che non ha trovato riscontro fino a tutto il 2010.

Di fatto gli Acquedotti regionali sono una struttura idraulica in gran parte datata, perché realizzata negli anni cinquanta dalla Cassa per il Mezzogiorno, che richiede continui interventi di riparazione straordinaria ma, nonostante le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche obsolescenti, è gravato da consumi energetici in linea non eccedenti le sole effettive necessità operative. Una strutturale carenza di idonei volumi di accumulo in serbatoio condiziona la gestione delle fasce orarie di consumo elettrico.

Il conto economico sviluppato nel seguito considera anche la percentuale di perdite di rete (invero alquanto contenuta) con i conseguenti attingimenti e pompaggi necessari a soddisfare il fabbisogno idrico delle utenze.

Nel seguito della presente relazione istruttoria, si procede a una analisi storica tabellare dei dati economici con la precisazione che la stessa è condotta per i soli acquedotti gestiti dalla regione in via diretta giacché – come si vedrà nel seguito – solo con l'entrata in vigore delle competenze dell'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, è divenuto necessario operare attraverso sistemi unitari di somministrazione del servizio di fornitura

idropotabile all'ingrosso.

2.1 Consuntivo dell'anno 2009

A fronte dei costi sostenuti per la gestione, pari a € **91.265.228**, il volume erogato alle utenze di **365.595.136** mc, determina un costo unitario di **0,2496** €/mc valutabile come di seguito:

RIEPILOGO COSTI GESTIONE ANNO 2009

		dati base
ENERGIA ELETTRICA		
	GALA €	27.400.000
	ENEL €	1.570.000
		28.970.000
UTENZE TELEFONICHE		
	TELECOM €	140.000
	TIM €	21.000
		161.000
CARBURANTE AUTO	€	n.d.
NOLEGGIO AUTO	€	n.d.
GAS (case cantoniere)	€	n.d.
CONDUZIONE IMPIANTI	€	12.000.000
ANALISI	€	2.000.000
REAGENTI	€	2.633.526
MANUTENZIONI	€	19.000.000
CANONE SURROGA	€	569.366
ACQUISTO RISORSA	AUSINO €	380.000
	MOLISE €	2.567.293
	Sannio Alif.	
	ARIN €	7.534.961
	ACO €	15.449.082
		25.931.336
	Sommano €	91.265.228
	Vol. erogato mc	365.595.136
COSTO UNITARIO	€/mc	0,2496

2.2 Consuntivo dell'anno 2010

A fronte dei costi sostenuti per la gestione pari a € **121.124.091** il volume erogato alle utenze di **368.255.943** mc, determina un costo unitario di **0,3289** €/mc valutabile come di seguito:

RIEPILOGO COSTI GESTIONE ANNO 2010

		dati base
ENERGIA ELETTRICA		
	GALA €	26.359.146
	ENEL €	1.631.627
		<u>27.990.773</u>
UTENZE TELEFONICHE		
	TELECOM €	98.035
	TIM €	19.066
		<u>117.101</u>
CARBURANTE AUTO	€	120.000
NOLEGGIO AUTO	€	10.000
GAS (case cantoniere)	€	1.985
CONDUZIONE IMPIANTI	€	16.956.424
ANALISI	€	1.938.633
REAGENTI	€	2.600.196
MANUTENZIONI	€	35.000.000
CANONE SURROGA	€	569.366
ACQUISTO RISORSA	AUSINO €	183.569
	MOLISE €	2.765.550
	Sannio Alif. €	575.451
	ARIN €	7.380.043
	ACO €	24.915.000
		<u>35.819.613</u>
	Sommano €	121.124.091
	Vol. erogato mc	368.255.943
COSTO UNITARIO	€/mc	0,3289

2.3 Consuntivo dell'anno 2011

A fronte dei costi sostenuti per la gestione pari a € 98.713.246,34 il volume erogato alle utenze di **368.255.943 mc determina un costo unitario di 0,2746 €/mc** valutato come di seguito:

Tabella 1: Riepilogo dati 2011 Regione Campania

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	Totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.682.734,26	0,00	1.682.734,26
	energia elettrica da altre imprese del gruppo			0,00
	B7) Per servizi	28.885.252,19		28.885.252,19
	energia elettrica da altre imprese altri servizi da altre imprese del gruppo			0,00
	altri servizi da altre imprese	64.628.181,31		64.628.181,31
	B8) Per godimento beni di terzi	10.406,40		10.406,40
	di cui per uso impianti di altre imprese del gruppo			0,00
	di cui altre spese verso altre imprese del gruppo			0,00
	B9) Per il personale	3.506.672,18		3.506.672,18
	di cui per trattamento di fine rapporto (inclusa rivalutazione)			0,00
	B11) Variazione delle rimanenze			0,00
	B12) Accantonamenti per rischi			0,00
	B13) Altri accantonamenti			0,00
	B14) Oneri diversi di gestione			0,00
Totale €				98.713.246,34

Fonte dati: Elaborazioni su dati regionali

E' interessante notare che l'ottimizzazione dei costi manutentivi ha consentito, nonostante l'abnorme crescita nazionale del costo dell'energia, una riduzione del costo unitario del servizio passando dall'anno 2010 al 2011.

Risulta di tutta evidenza che, pur tenendo conto della variabilità dei costi sostenuti negli ultimi tre anni, in nessuno dei casi la tariffa vigente di 0,1821060 €/mc è sufficiente alla copertura dei costi effettivi.

Si aggiunga a questa osservazione, l'enorme sofferenza finanziaria indotta a carico dell'Amministrazione regionale per il mancato pagamento del corrispettivo del servizio da parte di un gruppo di Utenti pubblici il cui consumo di risorsa equivale, pressoché, l'intero volume prodotto dagli Acquedotti ex Casmez.

Cosicché, per far fronte ai costi correntemente necessari a garantire il servizio di distribuzione della risorsa all'ingrosso, la Regione è costretta a prelevare da altre fonti finanziarie importi globali che raggiungono quasi (per effetto dell'accumulo del credito pluriennale) il mezzo miliardo di euro.

3. Analisi dei costi e proposta di tariffa (anno 2013)

Si analizzano di seguito le principali voci di costo che partecipano alla formazione del costo annuale del servizio di fornitura di acque ad uso potabile all'ingrosso.

Dall'analisi critica dei valori si giunge alla stima adeguata da considerare ai fini della determinazione del costo unitario ottimale per l'anno 2013.

Deve tuttavia premettersi che, con DGR 805 del 21/12/12 la Regione ha adottato un valore tariffario per l'anno 2012 determinato applicando estensivamente le indicazioni e i procedimenti matematici contenuti nei documenti di Consultazione dell'AEEG prodotti a quella data.

Si trattava di documenti riferiti a gestioni che avevano applicato, fino a quel momento, il metodo tariffario normalizzato (MTN), diverso da quello CIPE adottato dalla Regione.

In assenza di altre determinazioni dell'AEEG e nella necessità di dover arginare la diseconomia derivante dalla drammatica inadeguatezza della tariffa fino ad allora vigente, la Regione ha inteso procedere adottando – a titolo transitorio – l'unico procedimento disponibile che contemplava quel vincolo ai ricavi (VRG) e gli altri principi posti alla base dei procedimenti in evoluzione a quella data.

Secondo quell'impostazione, il calcolo dei costi da tenere in conto per la determinazione della Tariffa andavano riferiti al Sistema Acquedottistico Regionale nella sua interezza.

Infatti, come è noto, il sistema acquedottistico regionale è composta da due acquedotti principali: l'Acquedotto ex Casmez (di cui alle analisi precedenti) gestito dalla Regione in via diretta; l'Acquedotto della Campania Occidentale, gestito dal Concessionario AcquaCampania S.p.A.

Essendo stabilito per Convenzione di concessione che il valore tariffario sia

il medesimo per ambedue gli acquedotti, diventava necessario effettuare un ricongiungimento dei costi e dei Volumi erogati, così da valutare l'incidenza unitaria.

L'analisi allora sviluppata, pertanto, fu riferita a dati diversi da quelli sin qui esposti, seppur coevi, poiché si trattava di valori globali riferiti al sistema acquedottistico regionale complessivo.

Parallelamente è utile confermare che la Regione ha puntualmente e ritualmente ottemperato al primo adempimento nei confronti dell'Autorità che prevedeva l'inoltro dei dati caratteristici di gestione entro il termine perentorio del 15 novembre c.a., adempimento che ha posto la Regione nelle condizioni di legittima interlocuzione con l'Autorità ai fini delle successive determinazioni.

Dal punto di vista del metodo di calcolo allora adottato è utile ricordare che nel novembre 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas – Ufficio Speciale per le Tariffe e Qualità dei Servizi idrici ha emanato un documento di indirizzo inerente al Metodo Tariffario Normalizzato transitorio che preludeva all'emissione di un sistema di determinazione tariffaria riferito alla gestione del Ciclo Integrato delle Acque, rimandando a termini ancora successivi la regolamentazione riferita alla fornitura idrica all'ingrosso ex CIPE, di cui all'attività svolta dalla Regione.

Come detto, dunque, al dicembre 2012, non erano state emanate altre disposizioni che regolamentassero gli incrementi tariffari dei servizi idrici diversi dal Servizio Idrico Integrato di ATO.

Tuttavia l'incremento dei costi del servizio, come già detto maturato e ulteriormente prevedibile, rendeva improcrastinabile provvedere all'adeguamento delle tariffe regionali, in applicazione del pur sempre vigente obbligo di copertura tariffaria dei costi del servizio, la cui inottemperanza avrebbe provocato grave pregiudizio al bilancio regionale e

al pubblico erario.

Ora, come per il passato, compete e compete all'Amministrazione regionale provvedere in ordine alla quantificazione tariffaria in materia di fornitura di acqua all'ingrosso, potendosi deliberare in tal senso, seppur nelle more dell'adozione di eventuali nuove disposizioni regolamentali nazionali, prevedendo riserva di adeguamento ai contenuti di tali future disposizioni, senza per ciò pregiudicare con l'inerzia la copertura dei costi del servizio e la pubblica finanza.

Come detto, a tale scopo e a titolo puramente transitorio, nelle more dell'emanazione delle specifiche direttive dell'Autorità, per la determinazione del valore tariffario aggiornato si potè fare solo riferimento a quanto disponibile del Metodo Tariffario Transitorio (MTN) parzialmente definito in ordine alle gestioni del Ciclo Integrato delle Acqua, così sottoponendo il risultato in valore della Tariffa per il servizio all'ingrosso di distribuzione acque potabili, ai principi fondamentali fissati dall'Autorità.

Peraltro, allo scopo di minimizzare l'impatto sulla collettività cagionato dall'adeguamento tariffario di che trattasi, le determinazioni di cui alla DGR 805 del 21/12/12 garantivano il solo sostegno dei soli costi di gestione del servizio acquedottistico per l'anno 2013 lasciando a carico del bilancio regionale (e quindi estraneo al bilancio degli Enti beneficiari dei servizi) tutto l'onere finanziario cagionato dal mancato adeguamento tariffario degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, la proposta di cui alla relazione del Settore allegata alla citata DGR fu sviluppata anche con previsioni di riduzione e contenimento di voci di spesa, sicché appariva coerente nell'attuale contesto con le possibilità di efficientamento ed economicità gestionale.

Successivamente, rispettivamente in data 28/12/12 e in data 28/02/13, la

AEEG ha adottato le Deliberazioni n. 585/2012/R/idr e n. 88/2018/R/idr, riferite ai cosiddetti MTN ed MTC, metodi di calcolo dell'aggiornamento tariffario riferiti ai Soggetti che applicano il metodo Normalizzato e quello CIPE.

In particolare, la deliberazione 88/2018/R/idr indica tra i Soggetti tenuti all'applicazione della stessa quelli che *“applicavano, per il calcolo dei ricavi, il Metodo tariffario CIPE”* procedendo così alla contemporanea esclusione dei gestori menzionati al secondo capoverso dei “considerato”, dove si chiarisce che, in esito alla verifica delle realtà gestionali esistenti, la stessa AEEG ha riscontrato la presenza di soggetti *“che hanno fino a oggi applicato ai propri utenti tariffe conformi al Metodo CIPE ma i cui ricavi regolati sono stati calcolati in base a criteri tariffari diversi”* (tal'è – nella fattispecie – il concessionario regionale).

Per effetto di tale esclusione, appare evidente che la formulazione del procedimento di valutazione dell'aggiornamento tariffario vede disgiungersi gli adempimenti del Concessionario (ora tenuto all'applicazione della Delibera AEEG 585/2012/R/idr) da quelli della Regione (ora tenuta all'applicazione della Delibera AEEG 88/2018/R/idr). Anche in termini di scadenza per la formulazione della proposta tariffaria, appare necessario che la Regione rispetti quella del 31 marzo del corrente anno, senza utilizzo dello slittamento al 30 aprile p.v. concesso con deliberazione AEEG 108/2013/R/idr del 15/03/13, giacché la Stessa non sembra rientrare tra i soggetti per il quali *“la proposta tariffaria sia di competenza di altro soggetto diverso dal gestore”*.

Diversa avviso riguarda il Concessionario regionale la cui proposta tariffaria sarà approvata dalla Regione entro la scadenza del 30 aprile prossimo.

Dunque, nelle conclusioni della presente Relazione, viene applicato il metodo MTC fissato dalla delibera AEEG 88/2018/R/idr alla sola gestione condotta in via diretta dalla Regione e pertanto i risultati cui si giunge sono diversi da quelli esposti e adottati con la DGR 805 del 21/12/12 perché riferiti a costi, ricavi e bacino diversi da quelli in essa considerati unitariamente (Regione + Concessionario).

E' inoltre chiarire un aspetto del metodo MTC adottato che sarà utile per l'analisi delle conclusioni.

Il processo di valutazione dell'aggiornamento tariffario, secondo i metodi fissati dall'AEEG per le gestioni conformi sia alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 che al modello CIPE (già ai sensi delle consultazioni dell'AEEG¹) sono finalizzati alla determinazione del coefficiente $\square_i$ il quale si definisce ai sensi del DOC 290/2012/R/idr *“un coefficiente moltiplicativo delle tariffe applicate attualmente, tale da garantire che sulla base delle variabili di scala riscontrate nel 2011, venga garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del medesimo gestore”*.

I metodi AEEG riportano in primo piano, dunque, la questione della copertura integrale dei costi operativi² e dei costi complessivi della risorsa in coerenza del più volte richiamato principio del Full Cost Recovery.³

¹ In particolare gli atti emanati dall'AEEG cui si fa riferimento sono: i documenti di consultazione n. 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012 e n. 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012; le delibere n. 347/2012/R/idr del 02 agosto 2012 e n. 412/2012/R/idr dell'11 ottobre 2012; la determina n. 1/2012 – TQI del 07 agosto 2012.

² Sono ammessi al riconoscimento tariffario i seguenti costi della produzione classificati nelle voci del conto economico del bilancio, previste dall'articolo 2425 del Codice Civile e afferenti ai servizi idrici: B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B7) per servizi; B8) per godimento di beni di terzi; B9) per il personale; B11) variazione delle rimanenze; B12) accantonamenti per rischi; B13) altri accantonamenti; B14) oneri diversi di gestione. Per tutti i dettagli di calcolo, cfr. da punto 3.61 a 3.65 del DCO 290/2012/R/idr AEEG.

³ Il principio del Full Cost Recovery afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo, compresi quelli ambientali. Esso trova spazio nella legislazione italiana a partire dalla legge Galli (36/94) e succ. modifiche ed integrazioni, in cui si afferma che la tariffa deve essere “determinata [...] in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” (art. 13), nonché nella legislazione europea (Cfr. Water Framework Directive, Direttiva 2000/60 Ce)

Il principio del Full Cost Recovery⁴, infatti, afferma che nella determinazione dei prezzi per l'acqua, le tariffe devono essere fissate ad un livello tale da consentire la copertura di tutti i costi di produzione e di utilizzo collegati alla produzione del servizio specifico evitando di far ricadere in tariffa costi non strettamente connessi alla produzione e alla erogazione di un servizio essenziale come quello idrico.

Ciascun soggetto (i) operante a vario titolo nel settore, pertanto, impiegherà tale coefficiente per sottomettere, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la richiesta di aggiornamento tariffario per il biennio 2013 e 2014.

Il modello, così come strutturato, consente di osservare il valore del coefficiente $\square_i$ nella determinazione dell'incremento da proporre per il futuro aggiornamento della tariffa.

Deve però evidenziarsi che la Regione Campania ha applicato per tutto l'anno 2012 una tariffa adottata nel lontano 2008 senza che la stessa fosse mai aggiornata né con riferimento all'aumento ordinario dei costi, né con riferimento all'abnorme levitazione dei costi energetici.

Dunque, se si procedesse all'applicazione del valore di $\square_i$ con i limiti di incremento di cui al comma 7.1 del'art. 7 della delibera AEEG 585/2012/R/idr, si otterrebbe un risultato tariffario non solo fortemente penalizzante per la Regione ma anche assolutamente lontano dal quel principio di Full Cost Recovery che è alla base di tutti i ragionamenti sin qui chiariti.

Si osservi al riguardo che:

- la tariffa determinata nell'anno 2008 è pari a €/mc 0,1820;

⁴ La *Water Framework Directive* fissa per la determinazione dei prezzi delle risorse ambientali un nuovo principio, il *Full Cost Recovery*: "gli stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici compresi i costi ambientali e relativi alle risorse". Cfr. [WFD, Direttiva 2000/60 CE].

- gli indici ISTAT riferiti agli anni dal 2008 al 2011 conducono a una percentuale di incremento pari complessivamente al 14.07%);
- il costo energetico copre il 30% dei costi globali di gestione e per essi l'incremento dall'anno 2008 al 2012 è stato di oltre il 35%.

Pertanto la tariffa per l'anno 2012, qualora aggiornata al principio del completo recupero dell'incremento dei costi, avrebbe raggiunto il valore di:

$$0,182 \times 1,1053 \times 1,105 = 0,2223 \text{ €/mc}$$

Dunque, nelle conclusioni che seguono si ritiene di dover assumere il valore del □i nell'entità emergente dal calcolo senza l'intervento del comma 7.1 dell'art. 7 della delibera AEEG 585/2012/R/idr.

4. Conclusioni

Considerata la evidente stabilità del valore globale del volume erogato, si può assumere che il valore volumetrico attuale di mc 540.000.000,00 risulti assolutamente stabile per il futuro.

Parallelamente, i dati di costo utilizzati per l'applicazione del Metodo sono nelle tabelle che seguono.

Tabella 2: : Riepilogo dati 2011 Acquedotto ModCoGross Regione Campania

		Servizio idrico integrato	Altre attività idriche	Totale
COSTI DELLA PRODUZIONE (Euro)	B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.682.734,26	0,00	1.682.734,26
	B7) Per servizi			
	energia elettrica da altre imprese del gruppo	0,00	0,00	0,00
	energia elettrica da altre imprese	28.885.252,19	0,00	28.885.252,19
	altri servizi da altre imprese del	0,00	0,00	0,00

	<i>gruppo</i>			
	<i>altri servizi</i>			
	<i>da altre</i>	64.628.181,31	0,00	64.628.181,31
	<i>imprese</i>			
B8) Per godimento beni di terzi		10.406,40	0,00	10.406,40
	<i>di cui per uso</i>			
	<i>impianti di</i>			
	<i>altre imprese</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>del gruppo</i>			
	<i>di cui altre</i>			
	<i>spese verso</i>			
	<i>altre imprese</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>del gruppo</i>			
B9) Per il personale		3.506.672,18	0,00	3.506.672,18
	<i>di cui per</i>			
	<i>trattamento</i>			
	<i>di fine</i>			
	<i>rapporto</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>(inclusa</i>			
	<i>rivalutazione)</i>			
B11) Variazione delle rimanenze		0,00	0,00	0,00
B12) Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	0,00
B13) Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00
B14) Oneri diversi di gestione		0,00	0,00	0,00
totale		98.713.246,34	0,00	98.713.246,34

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Tabella 3: Applicazione deliberazione 88/2013/R/idr per la Regione Campania - Acquedotto

anni	2012	2013
<i>VRG calcolato</i>	75.553.437	85.207.572
<i>☐ calcolato</i>	1,1225	1,2660
<i>☐ (comma 7.1)</i>	1,0650	1,1342
<i>tariffa calcolata</i>	0,2044	0,2305
<i>tariffa (comma 7.1)</i>	0,1939	0,2065

Fonte: Elaborazioni su dati regionali

Se ne deduce che la Tariffa aggiornata del servizio di fornitura idropotabile all'ingrosso deve assumere il valore di 0.2305 €/mc.